

## IVA

---

### ***Volume d'affari complessivo per la verifica della soglia di 400.000 euro***

di **Sandro Cerato**

Per la **verifica del superamento della soglia di euro 400.000**, al di sopra della quale scatta già dal prossimo **1° luglio 2019 l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi**, si deve aver riguardo **all'intero volume d'affari del soggetto Iva**, pur se riferito anche ad **attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale**.

È quanto emerge dalla lettura della [risoluzione 47/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle entrate in risposta ai dubbi pervenuti da più parti in relazione alla corretta regola per individuare la predetta soglia di **euro 400.000**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) prevede, a partire dal **prossimo 1° gennaio 2020**, l'obbligo generalizzato di **memorizzare e trasmettere elettronicamente** all'Agenzia delle entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri**.

Tuttavia, per i soggetti con **volume d'affari superiore ad euro 400.000**, il **predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi** è anticipato al **prossimo 1° luglio 2019**.

È altresì previsto che, con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano previsti specifici **esoneri dall'adempimento** in questione, in funzione della **tipologia di attività esercitata**.

Nella **risoluzione** è precisato **l'obbligo di trasmissione telematica**, decorrente dal prossimo 1° gennaio 2020 (o dal prossimo 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore ad euro 400.000) produce i seguenti **effetti**:

- **sostituisce la registrazione dei corrispettivi** di cui [all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- **sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi** (tramite scontrino o ricevuta fiscale), fermo restando **l'obbligo di emissione della fattura** se richiesta dal cliente.

La questione critica che gli operatori si sono posti in vista del prossimo 1° luglio 2019 è nella **determinazione della soglia di euro 400.000 di volume d'affari** nelle ipotesi in cui il soggetto passivo svolga **sia attività soggette all'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta** (di cui

all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)), sia attività soggette agli **ordinari obblighi di emissione della fattura**.

Il dubbio riguardava se la **soglia di euro 400.000** si riferisse solamente all'attività soggetta all'obbligo di certificazione tramite corrispettivi o dovesse tener conto anche delle attività per le quali il soggetto passivo è obbligato ad emettere fattura.

La [risoluzione 47/E/2019](#) precisa che la **nozione di volume d'affari è quella prevista nell'articolo 20 D.P.R. 633/1972**, ed è quindi rappresentata dall'**ammontare complessivo** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione ai sensi degli [articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/1972](#), al netto delle variazioni di cui all'[articolo 26 dello stesso D.P.R. 633/1972](#).

Il richiamo agli **articoli 23 e 24** del Decreto Iva significa che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del contribuente** che deve quindi comprendere non solo quelle soggette all'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta, ma tutte le attività svolte dal soggetto Iva.

Pertanto, conclude l'Agenzia, al fine di verificare i soggetti che già dal prossimo **1° luglio 2019** devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, si deve aver riguardo al **volume d'affari dichiarato per l'anno 2018** (e quindi al **quadro VE del modello Iva 2019** presentato entro lo **scorso 30 aprile 2019**).

Le **attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse** dall'obbligo per l'intero 2019, e resta fermo che, pur in assenza di obbligo, **i soggetti passivi possono adempiere su base volontaria** alla trasmissione telematica già a partire dal **1° luglio 2019** (anche con volumi d'affari inferiori alla soglia).

